

IL CONSIGLIO

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*;

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n.132, *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamento e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.508*;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Università e Ricerca n. 11 del 12/01/2022, ns. prot.n. 267 del 12/01/2022, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Università e Ricerca n. 1081 del 15/09/2022 con il quale è stato nominato il Presidente del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti;

VISTO il Regolamento conto terzi, giusta delibera del C.d.A n.17 del 12/05/2014, adottato in applicazione del CCNI del 12/07/11;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art.149, comma 3, lett. b2) che prevede, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di Istituzione: «i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)»;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente e tecnico amministrativo del Comparto Istruzione Università e Ricerca, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del 04 aprile 2024;

VISTO il Contratto Integrativo d'Istituto per il triennio 2023/2026 del 09 maggio 2024;

SENTITO il Consiglio Accademico, in Verbale n.14 del 01/07/2024, punto 7) Regolamento conto terzi;

RITENUTO necessario dotare questa Amministrazione del previsto strumento regolamentare di cui al comma 2, art.13 del vigente CCNI del 06 aprile 2024;

DELIBERA

di approvare il Regolamento conto terzi, che costituisce parte integrante alla presente delibera.

Il presente Regolamento verrà adottato con Decreto Presidenziale ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, art.14, comma 4.


M° Mauro Visconti


Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro

COMPONENTI


M° Giuseppe La Rosa


M° Ignazio Catanzaro

PRESIDENTE
Giovanni Angileri



IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTO** lo Statuto di questo Conservatorio approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, giusto Decreto Dirigenziale n.2192 del 10/08/2018;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, giusto Decreto Dirigenziale n.134 del 20 aprile 2009;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art.149, comma 3, lett. b2) che prevede, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di Istituzione: «i criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)»;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente e tecnico amministrativo del Comparto Istruzione Università e Ricerca, sezione Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica del 04 aprile 2024;
- VISTO** il Contratto Integrativo d'Istituto per il triennio 2023/2026 del 09 maggio 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 del 03/07/2024 con la quale è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante a sottoscrivere la proposta di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, del 09/05/2024 (CCNL/2024, art.8, co. 8, ult. cpv.);
- RITENUTO** necessario dotare questa Amministrazione del previsto strumento regolamentare di cui al comma 2, art.13 del vigente CCNI del 06 aprile 2024;
- SENTITO** il Consiglio Accademico, in Verbale n.14 del 01/07/2024 (D.P.R. n.132/2003, art.14, co.4);
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.30 del 03/07/2024;

DECRETA

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN CONTO TERZI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività effettuate nell'ambito di contratti o accordi (di seguito denominati "progetti") produttivi di entrate, sottoscritti dal Conservatorio con soggetti pubblici e privati, che richiedono lo svolgimento di servizi che non rientrano nelle attività istituzionali, salvo quanto previsto dall'art.13, co.5, 1° cpv. del C.C.N.I. del 04/04/2024, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508 e sue ss.mm. ed ii.

2. Il presente Regolamento è applicabile solo se compatibile con la specifica normativa per la gestione ed il controllo amministrativo contabile delle azioni cofinanziate fondi POR (FSE, FSEER, ecc.), fondi PON, fondi PNRR e comunque su altri fondi dell'U.E.
3. Al fine del presente Regolamento si intende per attività conto terzi, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca, l'attività di didattica e l'attività artistica (concerti), di formazione non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca del Conservatorio e con i fini della stessa. A titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerate attività conto terzi le prestazioni:
 - a) di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo artistico e multimediale, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o pratico;
 - b) di didattica non istituzionale, intese come corsi, master e seminari di qualificazione professionale e/o di aggiornamento, effettuati su richiesta di soggetti terzi e svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, che non siano previsti dagli ordinamenti didattici a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato dal Consiglio Accademico;
 - c) di servizi per l'utenza commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro pagamento di un corrispettivo;
 - d) di servizi di promozione del sistema Afam, commissionati da soggetti pubblici o privati, dietro l'erogazione di un finanziamento o il pagamento di un corrispettivo;
 - e) consulenza di valore artistico commissionata da soggetti terzi.
4. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le entrate per attività "conto terzi", per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Articolo 2

(Prestazione espletata per attività in collaborazione)

1. Le attività "conto terzi" possono riguardare più progetti tra loro coordinati ovvero un singolo progetto e non possono dare luogo all'erogazione di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti a corsi ordinamentali AFAM.
2. Le attività "conto terzi" possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico e amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell'orario d'obbligo e non già retribuite ai sensi dell'articolo 11 del CCNI del 04 aprile 2024.
3. La prestazione svolta da parte del personale amministrativo, dovrà risultare da apposita relazione autocertificata resa in forma autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, validata dal Direttore Amministrativo.
4. La prestazione svolta da parte del Direttore Amministrativo per la gestione generale, in considerazione delle responsabilità assunte, dovrà risultare da apposita relazione finale resa in forma autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. La prestazione svolta da parte del Direttore dell'Ufficio ragioneria per la gestione economico-finanziaria, in considerazione delle responsabilità assunte, dovrà risultare da apposita relazione autocertificata resa in forma autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, validata dal Direttore Amministrativo.
5. Le attività "conto terzi" possono dare luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuite ai sensi degli articoli 5 e 7 del CCNI del 04 aprile 2024.
6. La prestazione svolta da parte del personale docente dovrà risultare da appositi fogli firma con descrizione delle attività espletate, resi in forma autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, validata dal Direttore.

7. I Direttori non possono accedere ad attività conto terzi, salvo che l'incarico progettuale o conto terzi sia stato attribuito all'interessato prima dell'elezione a Direttore dello stesso e che non vi siano conflitti di interesse tra tali attività e l'incarico di Direttore.

Articolo 3

(Forma del rapporto negoziale)

1. La collaborazione con enti pubblici e/o privati, di cui ai precedenti articoli o che prevedono un contributo superiore o uguale a € 40.000,00, sono regolate da accordi a carattere generale, sottoscritti dal Direttore e dal Presidente in relazione alle rispettive competenze. Della sottoscrizione di tali accordi o delle attività conto terzi, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione.
2. Gli accordi di cui al comma precedente, devono essere redatti in forma scritta, in conformità alle norme sancite nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità nonché alle norme in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 4

(Contributo)

1. Nella determinazione del contributo, si dovranno ricomprendere, le seguenti voci:
 - a) una quota pari al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione;
 - b) costi presunti in termini di materiali di consumo e in generale, di servizi e collaborazioni professionali necessari all'espletamento della prestazione stessa;
 - c) eventuali spese di viaggio e/o trasferte per l'esecuzione della prestazione, qualora le stesse non siano previste da specifica destinazione di budget;
 - d) costi per l'acquisto e il noleggio di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche necessarie all'esecuzione della prestazione;
 - e) altre eventuali voci di spesa incidenti sul costo globale della prestazione.

Articolo 5

(Determinazione di contributi al personale)

1. I compensi aggiuntivi a favore del personale dipendente che partecipa ai progetti sono così quantificati:
 - **personale docente** (compenso orario lordo):
 - a) per attività di docenza € 55,00;
 - b) per attività di produzione artistica € 35,00;
 - c) per attività di ricerca € 35,00.
 - **personale tecnico amministrativo** (compenso orario lordo):
 - d) per attività espletata da personale EQ € 50,00 elevate ad € 55,00 nel caso del Direttore Amministrativo;
 - e) per attività espletata dagli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo € 30,00
 - f) per attività espletata dal personale area III € 22,00;
 - g) per attività espletata dal personale area II € 20,00;
 - h) per attività espletata da personale area I € 18,00.

Articolo 6

(Criteri di scelta del personale)

1. Il Direttore Amministrativo individua il personale tecnico-amministrativo cui assegnare le attività;
2. il Direttore individua il personale docente cui assegnare le attività e costituisce formalmente il gruppo operativo di progetto (GOP).
3. Criteri di scelta per l'individuazione del personale:
 - a) **Area 1** - Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze maturate. Disponibilità.
 - b) **Area 2** - Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate. Disponibilità.
 - c) **Area 3** - Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze amministrative maturate. Disponibilità.
4. In caso di equivalenza fra i criteri di cui al comma precedente e in presenza di più disponibilità, potrà effettuarsi una turnazione del personale. Le turnazioni dovranno tenere conto degli ambiti di specializzazione del personale in relazione all'oggetto dell'attività conto terzi.
 - d) **Area EQ** - In considerazione delle elevate qualificazioni, al fine di assicurare regolarità ai procedimenti gestionali delle attività progettuali conto terzi, risulta indispensabile la partecipazione del personale EQ.
5. Criteri di scelta per l'individuazione del personale docente: competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze artistiche e didattiche maturate. Disponibilità.
6. È fatta salva la possibilità di individuare ulteriori figure professionali esterne di comprovata professionalità.
7. Tutti i contributi potranno essere erogati nel caso in cui i disciplinari di progetto e la tipologia dei fondi lo consentano e in nessun caso, potranno gravare sul fondo d'Istituto del Conservatorio.

Articolo 7

(Limiti per l'erogazione dei compensi)

1. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale docente si applicano i limiti di cui agli artt.5, 6 e 7 del C.C.N.I. del 04 aprile 2024.
2. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico-amministrativo si applicano i limiti di cui all'art.11 del C.C.N.I. del 04 aprile 2024 come incrementati dall'art.14 Contratto Integrativo d'Istituto per il triennio 2023/2026 del 9 maggio 2024;
3. Per le prestazioni effettivamente rese dal personale EQ, si applicano i seguenti limiti di cui all'art.12 del C.C.N.I. del 04 aprile 2024, graduati in ragione delle dimensioni dell'Istituto e della complessità dell'incarico ricoperto: A5 Direttore Amministrativo, B5 Direttore Ufficio ragioneria.
4. In caso di più attività progettuali in "conto terzi" le limitazioni sono da intendersi a valere su ciascun progetto.
5. Nei casi di gestione e controllo amministrativo contabile delle azioni cofinanziate fondi POR (FSE, FSE+, ecc.), fondi PON, fondi PNRR e comunque su altri fondi dell'U.E. le limitazioni sono applicabili solamente se compatibili laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate.

Articolo 8

(Previsione di acconto)

1. Al fine di evitare anticipazioni di bilancio da parte del Conservatorio e/o delle strutture interessate alle attività in collaborazione, nell'accordo dovrà essere previsto, ove possibile, un acconto sul corrispettivo; in assenza della previsione di acconto dovranno essere specificati i fondi con i quali si farà fronte alle spese necessarie per l'avvio dell'attività.

Articolo 9

(Piano finanziario)

1. Il piano finanziario dovrà tener conto nel calcolo del contributo, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, dei seguenti costi:
 - a) una quota pari al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione; al raggiungimento di tale quota concorrono le spese documentate relative all'acquisto di strumenti musicali, beni informatici, materiale di consumo. Le spese potranno essere imputate anche per quote di ammortamento;
 - b) una quota pari all'1% destinata alla copertura di spese di carattere generale e per l'obsolescenza delle strumentazioni utilizzate.
2. Sono fatte salve le attività a valere sui fondi POR (FSE, FSER, ecc.), fondi PON, fondi PNRR e altri fondi dell'U.E. vincolata dal contenuto del progetto approvato e le attività di promozione del sistema Afam, commissionati da soggetti pubblici di cui all'art.1, comma 3, lett.d).

Articolo 10

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. A tutti i compensi previsti dal presente contratto si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.

Articolo 11

(Applicazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione. Le previsioni riportate, non si applicano alle attività di cui al presente Regolamento qualora avviate antecedentemente all'emanazione del C.C.N.I. del 04 aprile 2024, anche se autorizzate per più annualità.
2. Nelle attività "conto terzi" non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico con prestazione resa in favore del soggetto acquirente

Il Presidente
Giovanni ANGILERI



Pagina 5 di 5